

*Am...*

gli competerebbe. Tale richiesta egli avanza con l'espresso presupposto di voler rinunciare anche al giudizio pendente avanti al giudice del lavoro per la liquidazione delle indennità relative al rapporto anteriore alla nomina a Direttore generale. La domanda che si fa ne è se l'Istituto possa ciò rifiutare. Esistono in proposito due pareri: uno dell'avv. Sorrentino, l'altro dell'avv. Biori che non portano alle stesse conclusioni. L'avv. Sorrentino, infatti, ritiene che, intervenuto il provvedimento del Capo dello Stato, non si possa ora sollevare una questione di colpa per ritardare o ridurre il trattamento di liquidazione del Puggioni. Le ragioni di un danno eventuale che potrebbero indurre a tenere in sospeso il trattamento medesimo sono, cioè, ancora da maturarsi, mentre il diritto dell'interessato è attuale. Secondo l'avv. Biori, invece, i rapporti che intercorrono col Direttore generale sono di duplice natura: uno, che fa capo all'Autorità di Governo, è di natura giuridica; l'altro, di competenza del Consiglio di amministrazione, è di natura economica. Ogni determinazione deve essere quindi riferita a questa situazione nel senso che il provvedimento del Capo dello Stato non pregiudicherebbe la questione inerente alla liquidazione, perché, come detto, il rapporto economico riguarderebbe unicamente